

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 9 SETTEMBRE 2010

Di seguito pubblichiamo le integrazioni e le correzioni regolamentari al testo "Sport in Regola" (Edizione 2009). Tutta la nuova normativa entra in vigore con l'anno sportivo 2010/2011.

RICHIESTE DI DEROGA AL REGOLAMENTO NAZIONALE

(La seguente Procedura sostituisce quella pubblicata sul Regolamento nazionale a pagina 3).

I Comitati territoriali che intendono derogare al Regolamento nazionale "Sport in regola" hanno l'obbligo di trasmettere, nei tempi di seguito stabiliti, alla Direzione Tecnica Nazionale eventuali "richieste".

I regolamenti derogati dalla Direzione Tecnica Nazionale sono applicabili **esclusivamente per le fasi locali dei Campionati nazionali**. Per quanto attiene le fasi regionali, interregionali e nazionale dei Campionati nazionali le norme utilizzate vengono ad essere le stesse per tutti, senza possibilità di adeguamenti e/o deroghe.

Per le manifestazioni/iniziative/eventi non rientranti nel circuito dei Campionati nazionali non è necessario inoltrare alcuna "richiesta".

I Comitati territoriali possono avanzare richiesta di deroga solo per gli articoli contrassegnati dal simbolo grafico "Articolo derogabile" ⚙, principalmente secondo le indicazioni riportate nel riquadro esplicativo "Attenzione!". Non è consentito avanzare richiesta di deroga per gli articoli contrassegnati dal simbolo grafico "Articolo non derogabile" ⚡.

Tutte le richieste di deroga vanno inoltrate alla Direzione Tecnica Nazionale con almeno quindici giorni d'anticipo rispetto all'inizio dell'evento.

Qualora nell'arco di tempo di dieci giorni dal ricevimento delle richieste di deroga, la Direzione Tecnica Nazionale non avesse espresso alcun parere in merito, le deroghe sono considerate tacitamente approvate. In caso contrario la Direzione Tecnica Nazionale concorderà con la struttura richiedente come procedere.

Una volta ottenuta l'approvazione delle deroghe, a pena di nullità, i Comitati territoriali provvederanno a dare la massima diffusione delle variazioni regolamentari derogate, mediante pubblicazione sul:

- Regolamento della manifestazione;







e/o

- Comunicato ufficiale.

Ciascun Comitato territoriale provvederà a pubblicare le parti derogate anche sul proprio sito internet, in una sezione ben ravvisabile.

Non è possibile avanzare alcuna richiesta di deroga concernente il "REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA".

La Presidenza nazionale CSI si riserva di individuare cinque Comitati provinciali "pilota" che in "via sperimentale" verificheranno alcune clausole regolamentari che eventualmente entreranno ufficialmente in vigore a partire dalla stagione sportiva seguente la sperimentazione.

NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 45 - Documenti di riconoscimento </p> <p>Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti...</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.</p>	<p>Art. 45 - Documenti di riconoscimento </p> <p>Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti ...</p> <p>... <i>omissis</i>...</p> <p>- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. <u>Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.</u></p>
<p>Art. 103 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati </p> <p>Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.</p>	<p>Art. 103 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati </p> <p>Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.</p> <p><u>Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.</u></p>
<p>Art. 105 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati </p> <p>La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società;</p>	<p>Art. 105 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati </p> <p>La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società;</p> <p><u>Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.</u></p>
<p>Art. 106 - Atleti in posizione di doppio</p>	<p>Art. 106 - Atleti in posizione di doppio</p>

<p>tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS e CSI-CSI 🔒</p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. ... omissis ...</p>	<p>tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS e CSI-CSI 🔒</p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. <u>In mancanza di convenzioni o di norme in materia di doppio tesseramento, emanate dagli organi competenti,</u></p> <p>i. <u>il doppio tesseramento di atleti e dirigenti è da intendersi sempre possibile;</u></p> <p>ii. <u>le sanzioni disciplinari comminate dagli organi giudicanti di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata e Ente di Promozione Sportiva non hanno efficacia nell'attività sportiva del CSI, salvo che per le stesse sia stata espressamente prevista la validità, in forma scritta, all'interno del Regolamento organizzativo della manifestazione.</u></p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. <u>Qualora venga accertato , d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI</u></p> <p>a) <u>La gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.</u></p> <p>b) <u>La gara sarà data persa alla Società, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.</u></p> <p>c) <u>Se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.</u></p> <p>d) <u>In tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.</u></p>
--	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

CALCIO

VECCHIO TESTO



Art. 10 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società 🔒

- 1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
- 2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
- 3 Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
- 4 Esclusivamente per le categorie "Ragazzi" e "Allievi", un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. Lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato.





NUOVO TESTO



Art. 10 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società 🔒



- 1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
- 2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, ~~che non potrà più entrare in campo~~; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
- 3 Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
- 4 Esclusivamente per le categorie "Ragazzi" e "Allievi", Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato.



<p>Art. 18 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti; c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti; d) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. <p>Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:</p>	<p>Art. 18 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti; c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti; d) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. e) <u>Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.</u> <p>Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:</p>
--	--

CALCIO A 7

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori </p> <p>1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.</p> <p>Attenzione! Per l'attività locale i Comitati CSI potranno valutare la possibilità di effettuare le sostituzioni a gioco fermo nella misura che ritengono adeguata.</p>	<p>Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori </p> <p>1. <u>Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del direttore di gara.</u></p> <p><u>Attenzione!</u> <u>Per l'attività locale i Comitati CSI potranno valutare un differente criterio di effettuazione delle sostituzioni (ad es.:“volanti” ...).</u></p>
<p>Art. 18 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il 	<p>Art. 18 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il

<p>cartellino azzurro;</p> <p>b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;</p> <p>c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;</p> <p>d) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>cartellino azzurro;</p> <p>b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;</p> <p>c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;</p> <p>d) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.</p> <p>e) <u>Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.</u></p> <p>...omissis...</p>
<p>Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa </p> <p>Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.</p> <p>Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <p>a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;</p> <p>b) differenza reti nella classifica avulsa;</p> <p>c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa </p> <p>Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.</p> <p>Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <p>a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);</p> <p>b) <u>maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore)</u></p> <p>c) differenza reti nella classifica avulsa;</p> <p>... omissis ...</p>

CALCIO A 5	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 17 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <p>a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;</p> <p>b) ha la durata di 2 minuti nelle gare col "tempo effettivo" e di 4 minuti nelle gare col tempo ininterrotto;</p>	<p>Art. 17 - Espulsione temporanea </p> <p>L'espulsione temporanea:</p> <p>d) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;</p> <p>e) <u>ha la durata di 4 minuti;</u></p> <p>f) è comminata durante la gara in relazione della gravità della</p>

<p>c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. <p>Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.</p> <p>Attenzione! I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali".</p>	<p>scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; e) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; f) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. g) <u>Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.</u> <p>Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.</p> <p>Attenzione! I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali".</p>
<p>Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa </p> <p>Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; e) differenza reti nella classifica avulsa; f) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 	<p>Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa </p> <p>Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore); e) <u>maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le</u>

<p>... omissis ...</p>	<p>f) <u>vittorie dopo i tiri di rigore</u>) differenza reti nella classifica avulsa;</p> <p>... omissis ...</p>
------------------------	--


**NORME NON DEROGABILI NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI CAMPIONATI NAZIONALI**



**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI
DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5</p> <p>... omissis ...</p> <p>4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5</p> <p>... omissis ...</p> <p>4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. <u>Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.</u></p> <p>... omissis ...</p>
<p>... omissis ...</p> <p>6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.</p> <p><i>Per "attività ufficiale" Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc).</i></p>	<p>... omissis ...</p> <p>6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.</p> <p><i>Testo abrogato</i></p> <p><i>Per "attività ufficiale" Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc).</i></p>

	<p><i>Nuovo testo - Aggiunta</i></p> <p><u>I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici) - con esclusione dei calciatori - possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese.</u></p>
<p style="text-align: center;">TABELLA RIEPILOGATIVA</p> <p style="text-align: center;"><u>NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI FIGC</u></p> <p>... omissis ...</p>	<p style="text-align: center;">TABELLA RIEPILOGATIVA</p> <p style="text-align: center;"><u>NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI FIGC</u></p> <p>... omissis ...</p> <p><i>Testo abrogato - da pagina 78 a pagina 81</i></p>

PALLACANESTRO	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p><u>Art. 3 - Tracciatura del campo di gioco e adeguamenti regolamentari</u> </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Le altre modifiche relative al Regolamento tecnico di gioco sono tutte adottate, tranne quella relativa alla lunetta di "no sfondamento", che non sarà applicata a prescindere della tracciatura del campo. Nelle manifestazioni sportive in cui non è prevista l'apparecchiatura dei 24" non verrà adottata nemmeno la nuova regola dei 24", che prevede il ritorno a 14" anziché 24" in alcuni casi.</u> 2. <u>Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.</u> 3. <u>Non verrà comunque applicata la regola del "no sfondamento", mentre la</u>

	<p><u>nuova regola dei 24" verrà applicata solo in caso di presenza dell'idonea apparecchiatura di misurazione.</u></p> <p><u>Nota - Nuovo articolo</u> La numerazione del nuovo testo regolamentare è incrementata di un articolo per effetto dell'aggiunta del presente articolo.</p>
--	---

**NORME NON DEROGABILI NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI CAMPIONATI NAZIONALI**



**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI
DEGLI ATLETI TESSERATI FIP**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
... omissis omissis ...
<p>È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.</p> <p>Inoltre atleti tesserati FIP possono partecipare a manifestazioni CSI purché tesserati per altra Società esclusivamente affiliata al CSI, previo nulla osta della Società di provenienza.</p>	<p>È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.</p> <p>Inoltre atleti tesserati FIP possono partecipare a manifestazioni CSI purché tesserati per altra Società esclusivamente affiliata al CSI, previo nulla osta della Società di provenienza <u>da depositare presso il Comitato CSI.</u></p>
... omissis omissis ...

PALLAVOLO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco</p> <p> 1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco</p> <p> 1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco <u>del CSI</u> con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.</p> <p>... omissis ...</p>
<p>Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara</p> <p> 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra,</p>	<p>Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara</p> <p> 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra,</p>

quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

...omissis...

quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

...omissis...

Art. 7 - Libero e servizio 

- 1 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato e devono, inoltre, compilare l'apposito modello che va consegnato unitamente agli elenchi.
- 2 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero e circa l'esecuzione e ricezione del servizio.

Art. 7- Libero e servizio 

- 1 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato o scriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori, non e' ammesso il 2° libero.
- 2 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla ricezione del servizio.
- 3 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all'esecuzione del servizio a partire dall'Under 14 (compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto.
- 4 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero a partire dalla categoria allieve (under 16), in poi mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l'utilizzo del libero..

Art. 13 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società 

1 La Società... .. omissis ...

6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniore, Allievi, Ragazzi etc.) trascorsi 30 minuti dall'orario ufficiale d'inizio gara (se il problema sussiste prima dell'inizio della partita) o dal momento in cui il problema si presenta (a gara iniziata), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.

... omissis ...

Art. 13 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società 


1 La Società omissis ...

6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniore, Allievi, Ragazzi etc.) se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.

... omissis ...

Art. 22 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa 

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

Art. 22 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa per definire la migliore posizione in classifica nello stesso girone 

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

<ul style="list-style-type: none"> a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; b) differenza set nella classifica avulsa (set vinti meno set persi); c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"); e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi); g) differenza punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti meno punti subiti). h) sorteggio. 	<p>2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; b) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi); c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); d) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; e) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi); f) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti). g) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"); h) sorteggio.
<p>Art. 23 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi 🔒</p> <p>1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) media punti (punti fatti/partite disputate); b) media set realizzati (set vinti/partite disputate); c) media differenza set (differenza set/partite disputate); d) media punti gioco (punti gioco/partite disputate); e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); f) sorteggio. 	<p>Art. 23 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi 🔒</p> <p>2 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) media punti classifica (punti fatti/partite disputate); h) media set realizzati (set vinti/partite disputate); i) media differenza set (differenza set/partite disputate); j) media punti gioco (punti gioco/partite disputate); k) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); l) sorteggio.

**NORME NON DEROGABILI NELL'ORGANIZZAZIONE
DEI CAMPIONATI NAZIONALI**



**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI
DEGLI ATLETI TESSERATI FIPAV**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>... omissis...</p> <p>È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società</p>	<p>... omissis...</p> <p>È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società</p>

<p>sportiva con la quale gareggiano nel CSI. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 settembre /31 agosto). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.</p> <p>... omissis...</p>	<p>sportiva con la quale gareggiano nel CSI. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 settembre /31 agosto). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.</p> <p><u>Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.</u></p> <p>... omissis...</p>
<p>... omissis...</p> <p>Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIPAV hanno piena validità anche per il CSI.</p>	<p>... omissis...</p> <p>Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su, <u>con eccezione di atlete giovanili che non abbiano compiuto i 16 anni al momento del tesseramento CSI e che partecipano per la propria società sia alla attività di Centro Sportivo che all'attività Federale in serie D.</u> Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.</p> <p><u>Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.</u></p> <p><u>Nota - Prestare attenzione</u> Il testo precedente si riferisce (cfr. p. 96 a tutte le norme (e non solo alla "pallavolo mista")</p>

REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>SEZIONE PER LE GARANZIE</p> <p>Art.- 22 - Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI</p>	<p>SEZIONE PER LE GARANZIE</p> <p>Art.- 22 - Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI</p>

<p>La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze; ▪ esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze. 	<p>La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze; ▪ esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze. ▪ <u>fornisce l'esatta interpretazione dei regolamenti nazionali.</u>
<p>Art. 30 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti</p> <p>... omissis ...</p> <p>Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze; ▪ avere tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica; ▪ avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico; ▪ avere omissis di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto. <p>... omissis ...</p> <p>Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai precedenti artt. 31 o 41.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 30 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti</p> <p>... omissis ...</p> <p>Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze; ▪ avere tenuto comportamento irregolare in <u>circostanza</u> di precedente squalifica; ▪ avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico; ▪ avere omissis di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto. <p>... omissis ...</p> <p>Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai <u>successivi</u> artt. 31 o 41.</p> <p>... omissis ...</p>





<p>Art. 36 - Diritto di difesa</p> <p>Prima di irrogare una squalifica superiore a 3 mesi il competente Organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.</p> <p>Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione. In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.</p>	<p>Art. 36 - Diritto di difesa</p> <p>Prima di irrogare una squalifica superiore a 3 mesi <u>o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia superiore a tre mesi</u>, il competente Organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.</p> <p>Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione. In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.</p>
<p>Art. 38 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva</p> <p>Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.</p> <p>Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.</p> <p>Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione.</p> <p>Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.</p>	<p>Art. 38 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva</p> <p>Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.</p> <p>Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.</p> <p>Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. <u>A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.</u></p> <p>Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.</p>
<p>Art. 47 - Riserve scritte</p> <p>1 Le Società sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro a fine gara una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non</p>	<p>Art. 47 - Riserve scritte</p> <p>1 <u>In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa (art 42 NAS) deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a</u></p>

<p>festivo con le modalità previste.</p> <p>2 In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.</p>	<p><u>sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.</u></p> <p>2 <u>Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui all'art. 74 RGS.</u></p>
<p>Art. 51 - Sottoscrizioni delle impugnazioni</p> <p>La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.</p> <p>Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).</p> <p>Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.</p>	<p>Art. 51 - Sottoscrizioni delle impugnazioni</p> <p>La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.</p> <p>Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).</p> <p>Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.</p> <p><u>Nelle Fasi finali dei Campionati nazionali e dei Gran premi nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al comma 3.</u></p>
<p>Art. 52 - Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami</p> <p>Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione; ▪ la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento; ▪ la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica. <p>il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 52 - Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami</p> <p>Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione; ▪ <u>vizi formali sul preannuncio di reclamo (art. 74 RGS) e/o sulla riserva scritta (art. 47 RGS)</u> ▪ la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento; ▪ la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica. <p>il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.</p> <p>... omissis ...</p>

<p>Art. 53 - Rinuncia al reclamo</p> <p>Le parti possono rinunciare, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.</p> <p>La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'organo giudicante non intenda proseguirlo d'ufficio.</p> <p>La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.</p>	<p>Art. 53 - Rinuncia al reclamo</p> <p>Le parti possono rinunciare, <u>per iscritto con firma del legale rappresentante</u>, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.</p> <p>La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'organo giudicante non intenda proseguirlo d'ufficio.</p> <p>La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.</p>
<p>Art. 56 - Accesso agli atti</p> <p>Le parti possono, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.</p>	<p>Art. 56 - Accesso agli atti</p> <p>Le parti possono, <u>dietro presentazione di richiesta da parte del legale rappresentante</u>, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.</p>
<p>Art. 71 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo</p> <p>Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 47, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 71 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo</p> <p>Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al <u>successivo art. 74</u>, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 74 - "Riserva scritta" e "Preannuncio di reclamo"</p> <p>La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante "riserva scritta" da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.</p> <p>La "riserva scritta" da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale rappresentante della Società.</p> <p>Il "preannuncio di reclamo" può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso</p>	<p><u>Art. 74 - Preannuncio di reclamo</u></p> <p><u>La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).</u></p> <p><u>Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra; legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).</u></p> <p><u>Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del</u></p>

<p>l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata.</p>	<p><u>Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.</u></p>
<p>Art. 77 - Termini per la definizione dei reclami</p> <p>L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, entro la scadenza degli 8 giorni, stabilisce un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 77 - Termini per la definizione dei reclami</p> <p>L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine <u>perentorio</u> di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, <u>dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.</u></p> <p>... omissis ...</p>
<p>Art. 82 - Termini per la definizione delle istanze di revisione</p> <p>La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone, entro la scadenza degli 8 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 82 - Termini per la definizione delle istanze di revisione</p> <p>La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine <u>perentorio</u> di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR <u>dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.</u></p> <p>... omissis ...</p>
<p>Art. 89 - Termini per la definizione degli appelli</p> <p>Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine perentorio di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. Le CGR e la CGN devono comunque</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Art. 89 - Termini per la definizione degli appelli</p> <p>Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine <u>perentorio</u> di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN <u>dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.</u> Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi</p> <p>... omissis ...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI E GRAN PREMI NAZIONALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 10 - Fase regionale </p> <p>I Comitati regionali devono inviare alla Direzione Tecnica Nazionale, prima dell'inizio della Fase regionale, la documentazione necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative all'organizzazione).</p> <p>Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il secondo posto.</p> <p>Per i tornei locali ai quali abbiano partecipato squadre di diversi Comitati, i Regolamenti regionali potranno prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, alla fase regionale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei Comitati rappresentati.</p> <p>Tutte le squadre ammesse alle fasi regionali devono essersi classificate anche nella classifica Fair Play.</p> <p>Qualora in una regione venga organizzato un solo campionato di una disciplina sportiva e categoria da un unico Comitato territoriale, alle Fasi successive si qualifica solo la vincitrice della Classifica tecnica. In caso di rinuncia della prima classificata, la stessa verrà sostituita dalla seconda della classifica tecnica.</p>	<p>Art. 10 - Fase regionale </p> <p>I Comitati regionali devono inviare alla Direzione Tecnica Nazionale, prima dell'inizio della Fase regionale, la documentazione necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative all'organizzazione).</p> <p>Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il secondo posto.</p> <p>Per i tornei locali ai quali abbiano partecipato squadre di diversi Comitati, i Regolamenti regionali potranno prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, alla fase regionale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei Comitati rappresentati.</p> <p>Tutte le squadre ammesse alle fasi regionali devono essersi classificate anche nella classifica Fair Play.</p> <p>Qualora in una regione venga organizzato un solo campionato di una disciplina sportiva e categoria da un unico Comitato territoriale, alle Fasi successive si qualifica solo la vincitrice della Classifica tecnica. In caso di rinuncia della prima classificata, la stessa verrà sostituita dalla seconda della classifica tecnica.</p> <p><u>Le Fasi territoriali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi regionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi regionali.</u></p>
<p>Art. 12 - Fase interregionale </p> <p>La Direzione Tecnica Nazionale potrà istituire, di comune accordo con le regioni, delle fasi interregionali, ciascuna delle quali qualificherà una o più squadre per le finali nazionali.</p> <p>I Comitati regionali con attività limitata</p>	<p>Art. 12 - Fase interregionale </p> <p>La Direzione Tecnica Nazionale potrà istituire, di comune accordo con le regioni, delle fasi interregionali, ciascuna delle quali qualificherà una o più squadre per le finali nazionali. <u>In tal caso le Fasi Interregionali che sono di esclusiva competenza della Direzione</u></p>

<p>che intendono formare un raggruppamento interregionale devono presentare alla Direzione Tecnica Nazionale un'istanza motivata entro il 31 gennaio.</p> <p>La Direzione Tecnica Nazionale comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno, le date entro cui devono effettuarsi le eventuali Fasi interregionali.</p>	<p><u>Tecnica Nazionale saranno gestite in collaborazione con i Comitati regionali interessati.</u></p> <p>I Comitati regionali con attività limitata che intendono formare un raggruppamento interregionale devono presentare alla Direzione Tecnica Nazionale un'istanza motivata entro il 31 gennaio.</p> <p>La Direzione Tecnica Nazionale comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno, le date entro cui devono effettuarsi le eventuali Fasi interregionali.</p>
---	--

REGOLAMENTO ARBITRI E GIUDICI DI GARA

Di seguito si riporta il testo vigente dal 12 luglio del Regolamento Arbitri e giudici di gara.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Competenze e funzioni arbitrali



A norma di quanto previsto dall'articolo 104 dello Statuto, gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

La responsabilità sulle strutture arbitrali, costituite secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è di competenza per ciascun livello associativo dell'organo di Presidenza.

Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 2 – Suddivisione degli Ufficiali di gara



Gli Ufficiali di gara del CSI si dividono in:

- Arbitri e Giudici in attività;
- Arbitri e Giudici tutors (direttori di gara ancora in attività oppure non più in attività).

Agli Ufficiali di gara, a seconda delle loro funzioni, possono essere riconosciute specifiche qualifiche, quali: Assistenti, Osservatori, Segnapunti, Cronometristi ecc. al fine di rendere migliore e più funzionale lo svolgimento delle competizioni.

Art. 3 – “Arbitri e Giudici in attività”



Gli “Arbitri e i Giudici in attività” assicurano, col loro servizio di volontari, lo svolgimento delle attività sportive organizzate dal CSI, ciascuno con la qualifica propria prevista per ogni disciplina sportiva.

La qualifica di Arbitro o di Giudice del CSI come “Aspirante” si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di un Corso organizzato o autorizzato dalla SNES; il passaggio ad “Effettivo” avviene, su decisione della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato di appartenenza, dopo un congruo periodo di prova, di norma coincidente con un anno sportivo.

Art. 4 – “Arbitri e Giudici tutors”



Gli “Arbitri e i Giudici tutors” hanno il compito di assistere, suggerire, sviluppare e incrementare le potenzialità degli “Arbitri e Giudici in attività”.

Agli “Arbitri e Giudici tutors”, i quali partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione, è demandato il compito di contribuire al miglioramento delle capacità arbitrali dei colleghi meno esperti.

Per ottenere la qualifica di “tutor”, gli arbitri dovranno dimostrare una comprovata preparazione tecnico-regolamentare e una buona conoscenza associativa.

La qualifica di “tutor” viene proposta per gli Ufficiali di gara dalla Commissione Provinciale Arbitri e giudici di gara al Consiglio del Comitato CSI che si esprimerà sull'eventuale conferimento.

Art. 5 – Tesseramento



Tutti gli Ufficiali di gara del CSI devono essere tesserati in favore della Polisportiva di Comitato con la specifica qualifica arbitrale rivestita.

Per i direttori di gara che si tesserano anche per una Società sportiva CSI differente dalla Polisportiva di Comitato, la tessera emessa in favore della Polisportiva di Comitato viene assegnata d'ufficio alla Società sportiva e su di essa viene specificata la qualifica arbitrale rivestita.

È consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di gara nel CSI per diverse discipline sportive e tesserarsi, contemporaneamente, come atleta.

Art. 6 – Incompatibilità



Lo status di Ufficiale di gara del CSI è incompatibile con analoga qualifica per la stessa disciplina sportiva presso un altro Ente di promozione sportiva, fatto salvo per quanto previsto da eventuali convenzioni/accordi locali.

Gli Ufficiali di gara, pur appartenenti ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di promozione sportiva, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione.

L'ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CSI

Art. 7 – Iscrizione



È istituito presso la Presidenza nazionale l'“Albo nazionale degli Ufficiali di gara del CSI” al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di “Effettivo”.

Si tratta di un unico Albo con l'indicazione dei relativi codici per:

- gli “Arbitri e Giudici in attività” (territoriali, regionali, nazionali),
- gli “Arbitri e Giudici tutors”,

L'albo, inoltre, dovrà prevedere dei codici aggiuntivi per le differenti specifiche arbitrali, in particolare: per gli “Assistenti”, per gli “Osservatori arbitrali”, per i “Cronometristi”, per i “Segnapunti”.

Gli Ufficiali di gara sono suddivisi per disciplina sportiva ed elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Perdita della qualifica



La qualifica di Ufficiale di gara del CSI si perde per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- cancellazione dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dell'Associazione;
- cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

La cessazione dell'appartenenza all'Albo è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza che ne darà agli interessati

comunicazione ufficiale tramite raccomandata a/r. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

Art. 9 – Inquadramento



Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Ufficiali di gara in attività sono inquadri nei seguenti ruoli tecnici:

- Ruoli territoriali;
- Ruoli regionali;
- Ruoli nazionali.

Art. 10 – Ruoli territoriali



Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato CSI di appartenenza tutti gli Arbitri e i Giudici (anche “tutors”) in attività sia “Aspiranti” sia “Effettivi”.

Gli Ufficiali di gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Art. 11 – Ruoli regionali



I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara “effettivi” abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello regionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno 2 anni (considerando anche l'anno di tirocinio dell'arbitro o del giudice di gara);
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione territoriale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 2 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi proposti dalla Commissione regionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage regionale/interregionale arbitri previsto annualmente.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali.

È possibile fare parte contemporaneamente di due ruoli a livello regionale.

L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal Consiglio regionale CSI su proposta della Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara.

Le candidature per i nuovi inserimenti degli “Arbitri e dei Giudici di gara effettivi” sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della regione su proposta della rispettiva Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Annualmente, entro il 31 dicembre, la Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di “Ufficiale di gara regionale” e cancellando coloro per i quali vengono meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.

Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza.

Art. 12 – Ruoli nazionali



I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara “effettivi” abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli regionali da almeno 2 anni;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione regionale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage nazionale arbitri previsto annualmente;
- non aver riportato, durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, una valutazione complessiva negativa nell'operato arbitrale (attitudine, efficienza fisica, tecnica nella direzione delle gare, conoscenza tecnico-regolamentare).

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali.

Nel caso di valutazione complessiva negativa da parte della Commissione Arbitri e giudici nazionali sull'operato arbitrale durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, l'arbitro non potrà essere convocato a dirigere gare di livello nazionale per un massimo di due anni sportivi, successivi e consecutivi a quello cui viene notificata la valutazione negativa.

È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale.

L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del CSI su proposta della Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.

Annualmente, entro il 30 marzo, la Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara nazionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti.

Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli regionali e territoriali della regione e del Comitato di appartenenza.

LE COMMISSIONI TERRITORIALI, REGIONALI E NAZIONALE ARBITRI E GIUDICI DI GARA DEL CSI

Art. 13 – Nomina e composizione della Commissione territoriale



In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 74 dello Statuto, presso ciascun Comitato territoriale del CSI è costituita la "Commissione Arbitri e Giudici del Comitato".

La Commissione è nominata dal Consiglio del Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal Comitato e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.

Possono far parte della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di "Effettivo", gli Ufficiali di gara "tutors" e arbitri non più in attività di indubbia esperienza e competenza.

La Commissione, di concerto con la Presidenza del Comitato, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative. Le "Sezioni disciplinari" possono organizzarsi con norme proprie approvate dal Consiglio provinciale di appartenenza, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14 – Compiti della Commissione territoriale



La Commissione Arbitri e Giudici del Comitato ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;

- collaborare con le articolazioni locali della SNES nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive organizzate dal Comitato e dalle sue Società sportive;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva del Comitato;
- disporre il passaggio ad "effettivo" degli Ufficiali di gara "aspiranti";
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la concessione della qualifica di "tutor";
- proporre al Consiglio territoriale del CSI le candidature degli Arbitri e dei Giudici di gara del Comitato per i ruoli regionali;
- proporre la concessione del titolo onorifico di "arbitro benemerito del Comitato CSI" a coloro che, pur non svolgendo attività effettiva, hanno acquistato particolari meriti o encomi associativi durante il percorso arbitrale all'interno dell'Associazione. La benemerenza sarà conferita dal Consiglio provinciale del Comitato CSI;
- disporre la cessazione dell'appartenenza all'Albo degli Ufficiali di gara del Comitato per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione;
- autorizzare o non concedere il trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato territoriale CSI, secondo la procedura stabilita all'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 15 – Nomina e composizione della Commissione regionale



In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto, presso ciascun Comitato regionale del CSI è costituita la "Commissione regionale Arbitri e Giudici".

La Commissione è nominata dal Consiglio regionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata in regione e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.

Possono far parte della Commissione regionale Arbitri e Giudici gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara "tutors" appartenenti ad uno dei Comitati della regione.

La Commissione, di concerto con il Presidenza regionale, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 16 – Compiti della Commissione regionale



La Commissione regionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione e nel territorio regionale la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- promuovere e organizzare, di concerto con il Consiglio regionale e in collaborazione con le Commissioni territoriali e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici della regione;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive regionali;
- garantire il servizio arbitrale nei Comitati della regione che non dispongono di Ufficiali di gara nel numero e nella qualità necessari per la loro attività locale in attuazione di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio regionale e utilizzando in tal senso Arbitri e Giudici di altri Comitati della regione;

- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva regionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre al Consiglio regionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara regionale" ai candidati proposti dalle strutture territoriali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre al Consiglio regionale del CSI le candidature degli arbitri regionali per i ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici di gara;
- aggiornare annualmente i ruoli regionali.

Art. 17 – Nomina e composizione della Commissione nazionale



In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, è costituita presso la Presidenza nazionale del CSI la "Commissione nazionale Arbitri e Giudici".

La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal CSI.

Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici del Comitato Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e Ufficiali di gara "tutors".

La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 18 – Compiti della Commissione nazionale



La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con la SNES per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di gara del CSI;
- promuovere l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del CSI;
- promuovere gli Stage interregionali e nazionale per consentire l'accesso dei direttori di gara alle Finali nazionali;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emanare le norme organizzative per il funzionamento delle Commissioni arbitrali e per le modalità di utilizzazione degli Arbitri e dei Giudici nelle attività sportive del CSI;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva nazionali;
- proporre alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre alla Presidenza nazionale la revoca della qualifica di "ufficiale di gara nazionale";
- aggiornare annualmente i ruoli nazionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali (cfr. art. 12) e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- decidere in via definitiva sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo di un Ufficiale di gara disposta dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza (cfr. art. 8).
- assumere, di concerto con la Presidenza nazionale, ogni altra iniziativa ritenuta utile al miglioramento del servizio arbitrale all'interno del CSI;

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 19 – Garanzia di servizio



Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.

L'utilizzazione degli Ufficiali di gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche.

Gli Ufficiali di gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del CSI.

Art. 20 – Principio di correttezza, lealtà e riservatezza



Nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati al CSI, gli Ufficiali di gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSI.

Art. 21 – Idoneità fisica



Gli Ufficiali di gara del CSI devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio.

Art. 22 – Consegna del referto



Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo del CSI nei termini e con le modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare.

Art. 23 – Divisa ufficiale



Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale del CSI col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo.

Art. 24 – Rimborso delle spese



Il servizio svolto nel CSI dagli ufficiali di gara è volontario e gratuito. Agli Arbitri, ai Giudici e ai Commissari spetta però il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito nonché una diaria arbitrale con le modalità e nella misura stabilita dai rispettivi Comitati territoriali.

Per le gare nazionali è previsto soltanto il rimborso delle spese con l'assoluta esclusione di qualsiasi diaria arbitrale.

Art. 25 – Partecipazione a manifestazioni non autorizzate dal CSI



Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi. Nel caso in cui il direttore di gara incorra nell'infrazione suddetta, la Commissione Arbitri e giudici provvederà a sospendere in "via cautelativa" l'operatore (il quale non potrà dirigere più gare), fino alla susseguente deliberazione dell'organo associativo preposto.

Art. 26 – Procedura a seguito di richiesta di trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato CSI



L'Ufficiale di gara che intende trasferirsi o svolgere la funzione arbitrale in altro Comitato CSI dovrà, con immediata comunicazione scritta e motivata, comunicarlo alla Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza (ovvero quello ove ha svolto e superato il corso abilitante e/o di qualificazione).

La Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza può disporre l'accoglimento della richiesta o rifiutarla, motivando la sua decisione.

In caso di accoglimento è fatto obbligo alla Commissione Arbitri del Comitato di appartenenza di trasmettere al Comitato CSI ove l'Ufficiale di gara intende trasferirsi il fascicolo personale dell'interessato.

Avverso la decisione di non accoglimento della richiesta da parte della Commissione Arbitri e giudici del Comitato CSI di appartenenza, l'interessato può ricorrere, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, al Consiglio del proprio Comitato territoriale CSI che deciderà in ultima e definitiva istanza.

Nel caso in cui un Direttore di gara non si attenesse alla procedura di cui al comma precedente, la Commissione Arbitri del Comitato territoriale sospenderà l'Ufficiale di gara, dandone comunicazione della sospensione anche al Comitato CSI ove l'Ufficiale di gara intendeva trasferirsi, in attesa del pronunciamento dell'organo associativo.

Non è prevista la possibilità di trasferimento di un Direttore di gara da un albo regionale ad un altro, salvo per comprovate motivazioni valutate dal Comitato di appartenenza.

Art. 27 – “Utilizzo temporaneo” degli Ufficiali di gara



Un Comitato CSI (sentito il parere della Commissione Arbitri di Comitato), può autorizzare “l'utilizzo temporaneo” dei Direttori di gara in sua forza, per la direzione di gare di altro Comitato CSI viciniore. Le designazioni arbitrali, in ogni caso, restano di esclusiva competenza del Comitato CSI che autorizza l'utilizzo dei Direttori di gara.

SANZIONI TECNICHE E DISCIPLINARI

Art. 28 – Sanzioni tecniche



I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di gara a disposizione, sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni. Per sanzioni tecniche di durata superiore la competenza è della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato alla quale spetta pure deliberare sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

Art. 29 – Sanzioni associative



Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore associativo regionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI. Qualora sia posto in essere un provvedimento di natura associativa, il direttore di gara dovrà in ogni caso essere sospeso in “via cautelativa” dalla Commissione Arbitri e giudici di gara fino alla pronuncia definitiva dell'organo associativo competente.

Art. 30 – Comunicazione delle sanzioni arbitrali



Gli Ufficiali di gara hanno il diritto di conoscere eventuali sanzioni a loro carico. Tale obbligo di informativa grava in capo alla Commissione Arbitri e Giudici di gara di appartenenza oppure al Comitato CSI.

SPECIFICHE PER GLI OSSERVATORI ARBITRALI

Art. 31 – Percorso formativo obbligatorio

Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative dei direttori di gara nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.

Gli “Arbitri e i Giudici tutors” possono svolgere il ruolo di Osservatori arbitrali solo dopo aver svolto un Corso di formazione organizzato e autorizzato dalla Snas. Requisito essenziale per poter accedere al Corso per Osservatori arbitrali è quello di aver svolto, in qualità di “tutor”, attività con il CSI da almeno 5 anni.

DEROGHE SUI LIMITI D’ETÀ MASSIMI

Art. 32 – Condizioni per le richieste

La Commissione arbitri e giudici regionale/nazionale, ciascuna per l’attività sportiva di propria competenza, esamina annualmente le richieste di deroga relative all’età massima prevista presentate dai direttori di gara.

Le deroghe possono essere concesse e presentate:

1. solo in presenza di valide motivazioni;
2. per lo stesso direttore di gara, anno per anno, per un massimo cinque anni.

Per l’attività locale, l’età massima dei direttori di gara “in attività” è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.

Art. 33 – Giudici di atletica leggera

Non è fissato alcun limite d’età massima per i giudici di gara d’atletica leggera.

DEVOLUZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI

Art. 34 - Alta Corte di Giustizia CONI

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all’ Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

TABELLA 1: LIMITI DI ETÀ

Disciplina	Età minima			Età massima		
	Locale	Regionali	Nazionale	Locale	Regionale	Nazionale
Calcio a 11	16	18	22	NB*	50	50
Calcio a 7	16	18	22	NB*	50	50
Calcio a 5	16	18	22	NB*	50	50
Pallacanestro	16	18	22	NB*	50	50
Pallavolo	16	18	22	NB*	55	55
Judo	16	21	25	NB*	50	50
Karate	16	21	25	NB*	50	50

NB* Per l'attività locale, l'età massima dei direttori di gara "in attività" è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.

*Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 38 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 16.00).*

La Direzione Tecnica Nazionale